



PROVINCIA DI BRESCIA
ASSESSORATO ALLA CACCIA

CALENDARIO VENATORIO 2009 – 2010 per la caccia vagante in pianura Sintesi normativa

L'esercizio della caccia nel territorio provinciale, compreso l'addestramento dei cani nel periodo pre-apertura della stagione venatoria, è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sottoindicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì.

1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti nei terreni incolti liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento, se tabellati) **dal 20 agosto al 13 settembre per cinque giorni alla settimana (esclusi il martedì e il venerdì)** e sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicato l'Ambito di appartenenza o al versamento della quota corrispondente al tipo di caccia prescelto nell'Ambito di appartenenza.

L'addestramento e l'allenamento dei cani, ivi compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (fondi chiusi, zone rosse, oasi, zone di ripopolamento e cattura ecc..).

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia di età non superiore ai 15 mesi sono vietati nei mesi **di aprile, maggio e giugno** su tutto il territorio di pianura;

2. PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI

Nei periodi sottoindicati è consentito il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica:

- **dal 3 settembre fino al 17 settembre** è consentita la caccia da appostamento temporaneo alle seguenti specie: Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Merlo e Tortora (*Streptopelia turtur*) nelle giornate di domenica e giovedì sino alle ore 13,00, .
Per la Tortora ed il Merlo è autorizzato un prelievo giornaliero massimo di cinque capi per specie.
- **dal 20 settembre al 31 dicembre**: Allodola, Beccaccia, Coniglio selvatico, Minilepre, Quaglia e Tordo bottaccio, fermo restando che per la Tortora e il Merlo la chiusura è anticipata al **22 dicembre**.
- **dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010**: Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fagiano, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Tordo sassello e Volpe, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera la chiusura è anticipata al **22 gennaio 2010**;
- **dal 20 settembre al 7 dicembre**: Pernice rossa, Starna e Lepre comune.
- **la caccia alla Volpe** successivamente al 9 dicembre 2009 e fino al 31 gennaio 2010 è consentita per tre giorni settimanali a scelta anche con l'uso del cane da seguita e/o da tana, **purché esercitata da squadre di cacciatori** con le modalità stabilite dal Regolamento provinciale.
- **La caccia al Cinghiale è disciplinata da apposite norme regolamentari.**

3. ORARI DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati sul tesserino regionale. **Fa eccezione la caccia alla Beccaccia, il cui inizio è ritardato di mezz'ora rispetto all'orario di giornata.** La settimana venatoria inizia il lunedì e termina la domenica.

4. GIORNATE DI CACCIA, CARNIERE E PUNTEGGIO VENATORIO

Durante l'intera stagione venatoria il cacciatore non può usufruire di più di 55 giornate di caccia, nel rispetto dei limiti di carnieri sottoindicati.

Per ogni giornata di caccia si possono abbattere non più di due capi di selvaggina stanziale anche della stessa specie, ad eccezione della Lepre comune, di cui è consentito il prelievo di un solo capo per cacciatore.

Durante l'intera stagione venatoria è consentito un carniere complessivo pari a 60 punti così computati:

- Lepre comune: **punti 10**
- Pernice rossa o Starna: **punti 5**
- Fagiano: **punti 3**

Per ogni giornata di caccia non si possono abbattere **più di 30 capi** di selvaggina migratoria, con il limite di **2 Beccacce** e di **10 capi** tra palmipedi e trampolieri per cacciatore.

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il territorio della Zona di pianura è costituito da un Ambito territoriale unico di caccia.

L'ammissione all'esercizio venatorio nell'Ambito territoriale è subordinata al pagamento, a seconda della forma di caccia prescelta, della quota d'accesso stabilita dal Comitato di gestione.

I soci ammessi nell'ATC Unico, durante l'esercizio della caccia, devono portare l'apposito tesserino identificativo.

Il cacciatore che, pur senza fucile, volesse addestrare il proprio cane durante la stagione venatoria, dovrà comunque annotare sul tesserino regionale la relativa giornata di caccia.

A partire dal 1° di novembre, ogni cacciatore può disporre di un **pacchetto di 10 giornate** di caccia negli A.T.C. della provincia di residenza e/o di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria. A tal fine, a partire dal 1° di ottobre, il cacciatore già iscritto ad un Ambito Territoriale di Caccia (ATC) regionale, interessato ad usufruire del predetto pacchetto di 10 giornate in un ATC della provincia di residenza e/o di ammissione, deve recarsi presso l'ATC ove intende esercitare tale tipo di caccia munito del tesserino venatorio. L'ATC autorizzerà l'accesso del cacciatore sul proprio territorio, previa apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio e subordinatamente al versamento della quota di 5,16 Euro per ogni giornata autorizzata.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia vagante in pianura può esercitare, a partire dal 1° di novembre, negli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) nei quali è iscritto, la caccia **per dieci giornate** anche da appostamento fisso, previo consenso del titolare dell'appostamento stesso. La fruizione delle suddette dieci giornate deve essere evidenziata sul tesserino venatorio cerchiando la data della giornata di caccia utilizzata.

Nel territorio dell'Ambito sono istituite Zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale, perimetrare con apposite tabelle (zone rosse), con divieto temporaneo di caccia vagante ad eccezione della caccia alla volpe in squadra dopo l'8 dicembre e con la supervisione di un agente del Corpo provinciale di vigilanza.

Nella zona di pianura la caccia è consentita nei seguenti periodi:

a) CACCIA VAGANTE

- **dal 20 settembre al 31 dicembre** per tre giorni settimanali a scelta;
- **dal 2 al 31 gennaio 2010** per tre giorni settimanali a scelta, esclusivamente nelle paludi, negli stagni e specchi d'acqua artificiali predisposti per tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate, nonché nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda;
 - **Laghi di Garda e di Iseo:** con esclusione, per quest'ultimo, della parte costituita in oasi di protezione;
 - **Fiume Oglio:** dalle paratoie di Sarnico, fino al confine con Cremona in comune di Ostiano;
 - **Fiume Mella:** dalla linea ferroviaria Milano/Venezia, fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
 - **Fiume Chiese:** dal ponte di Gavardo, fino al confine con la provincia di Mantova;
 - **Fiume Strone:** da Scarpizzolo in comune di San Paolo, fino alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevecchio;
 - **Fiume Gambara:** dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse;

limitatamente alle seguenti specie: Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, **Fagiano**, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Tordo sassello, Volpe, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia

La caccia vagante alle predette specie (esclusa la Volpe) anche nel restante territorio dell'ATC Unico, è consentita nelle domeniche del mese di gennaio 2010 anche con l'uso del cane da ferma e/o da riporto.

b) CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO

- dal 20 settembre al 31 dicembre per tre giorni settimanali a scelta;
- dal 2 al 31 gennaio 2010, per tre giorni settimanali a scelta, nell'intera zona di pianura, limitatamente alle seguenti specie: Cesena, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia, Pavoncella e Tordo sassello;

N.B. - Sul lago di Garda e Iseo, per intensa attività turistica, è vietata la caccia agli acquatici sino al 4 ottobre compreso.

6. USO DEI CANI

Durante la stagione venatoria l'uso del cane segugio è consentito sino al 7 dicembre salvo che per tipi di caccia autorizzati da apposite disposizioni provinciali.

Nelle zone di rifugio ed ambientamento per la fauna stanziale (zone rosse) è vietato l'uso di ogni tipo di cane salvo che per la caccia alla Volpe in squadra effettuata dopo l'8 dicembre.

7. CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO E USO DEI RICHIAMI VIVI

Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l'uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di 10 unità in conformità alle disposizioni regionali.

Oltre ai richiami vivi di cattura è ammesso l'uso di richiami vivi di allevamento appartenenti a specie consentite, purché risultino regolarmente detenuti conformemente alle norme vigenti.

Le caratteristiche (misure e materiali) delle gabbie dei richiami vivi utilizzati non possono discostarsi da quelle consentite dalla vigente normativa (Misure: per Cesena, Merlo, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello e, se autorizzato in deroga, per Storno : cm 25 x cm 30 x cm 25 – per Allodola : cm 15 x 20 x 20).

8. CACCIA SULLA NEVE

In tutto il territorio dell'ATC Unico, compreso quindi le zone dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane, è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.

9. NORME DI CARATTERE GENERALE

Si ritiene utile ricordare che:

- è vietato esercitare la caccia in forma diversa da quella prescelta e non corrispondente al contributo di gestione versato;
- è sempre vietata la caccia ai Tetraonidi, alla Coturnice e agli Ungulati, ad eccezione del Cinghiale, **al di fuori della Zona faunistica delle Alpi**;
- è vietato usare o detenere sul luogo di caccia **munizioni a palla unica o con pallini di calibro superiore ai 4 millimetri** nei giorni in cui non è consentita la caccia al cinghiale o a chi non esercita tale tipo di caccia;
- E' vietato cacciare nelle aree boscate percorse dal fuoco ai sensi di quanto disposto dalla legge 353/2000;
- entro il **31 marzo 2010**, il cacciatore **deve restituire alla Provincia il tesserino** venatorio regionale dopo aver compilato l'apposita pagina riepilogativa;
- **il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate;**

10. RISARCIMENTO DANNI

Il prelievo abusivo di fauna stanziale e della Beccaccia comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arrecato nella misura di Euro **100,00** per ogni capo di Fagiano; Euro **200,00** per ogni Pernice o Starna; Euro **500,00** per ogni Lepre comune, Cinghiale e Beccaccia; Euro **1.000,00** per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; Euro **2.000,00** per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di cui sia vietato il prelievo.

11. NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche e dei regolamenti regionali e provinciali vigenti.

Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carattere provinciale.

Eventuali variazioni rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari sono da ritenere automaticamente recepite. Di esse verrà data notizia con mezzi adeguati.

Brescia, agosto 2009

Il Direttore
Federico Pea

L'Assessore alla Caccia
Alessandro Sala